

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 88-27971/2010

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale
Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, N. 59

Impresa: **S.E.I.C.I. S.p.A.**
Stabilimento di: **Leinì**
Sede Legale: **via Torino 201/203
Leinì**
Sede Operativa: **via Torino 201/203
Leinì**
Posizione Impresa: **016354**
P. IVA: **00469390017**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la direttiva n. 96/61/CE citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'art. 5, comma 18, D.Lgs 59/05, è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2008 dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (G.U. 27 dicembre 2007 n.299), conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso

l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – *Best Available Techniques*);

- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 02/03/04, n. 663-358472 del 23/11/2004 e n. 37-13071 del 31/01/2006, è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti in IPPC;

ESAMINATO:

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 9 settembre 2009 (prot. n. 704511), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (ex art. 4 del D.Lgs. 372/99), dall'Impresa **SEICI S.p.A.** (in seguito denominata "Gestore"), con stabilimento ubicato in via Torino 201/203 nel Comune di **Leini**, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
 - **Codice 4.1(a)** – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici).*
 - **Codice 4.1(b)** – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi.*
- la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 5 novembre 2009 (prot. n. 878319), in data 21 dicembre 2009 (prot. n. 1013947) e in data 25 marzo 2010 (prot. n. 243586);
- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato dal Gestore contestualmente alla documentazione integrativa in data 21 dicembre 2009 (prot. n. 1013947) ed integrato in data 25 marzo 2010 (prot. n. 243586);
- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 approvate con D.M. 31 gennaio 2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135);
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - *Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage* (Luglio 2006);
 - *Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring* (Luglio 2003);
 - *Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins* (Febbraio 2003);
 - *Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of*

Organic Fine Chemicals (Agosto 2006);

- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 31 marzo 2010 e convocata ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.Lgs. 59/05 con nota del 2 marzo 2010 (prot. n. 176516);

ACQUISITO:

- il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) del 12 maggio 2010 (prot. n. 407012) relativa agli scarichi delle acque reflue dello stabilimento nella rete fognaria;
- copia del Certificato n. IT05/0592 rilasciato in data 4 aprile 2008 da SGS Italia S.p.A. - Systems & Services Certification attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda SEICI S.p.A. ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nullaosta o atti di analoga natura in materia ambientale in possesso del Gestore:

<i>Estremi dell'atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
Prot. N. 14930	SMAT S.p.A.	29/02/2008	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
D.D. n. 434-367799	Provincia di Torino	09/08/2005	Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in acque superficiali

- con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 248 del 15 aprile 2010 (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 6 maggio 2010) è stato determinato di:
 - escludere lo stabilimento in oggetto dal Registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
 - ribadire che il Gestore deve comunque adottare tutte le misure previste dall'art. 5 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e mantenerle efficaci nel tempo;
- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della

domanda sul quotidiano “*Il Giornale del Piemonte*” in data 9 ottobre 2009;

- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO:

- le valutazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VALUTATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti del D.Lgs. 59/05 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di poter autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 59/05 l'Impresa **SEICI S.p.A.** con stabilimento ubicato nel Comune di Leini, via Torino 201/203, all'esercizio delle attività:
 - **Codice 4.1(a)** – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici).*
 - **Codice 4.1(b)** – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi.*
- al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di dover includere, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/05, quali misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 59/05, le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;

- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, all'Impresa **SEICI S.p.A.**, con stabilimento ubicato in via Torino 201/203 nel Comune di Leini, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, per l'esercizio delle attività IPPC:
 - **Codice 4.1(a)** – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici).*
 - **Codice 4.1(b)** – *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi.*
2. di approvare con prescrizioni il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato dal Gestore in data 21 dicembre 2009 ed integrato in data 25 marzo 2010;



3. di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 59/05;
4. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05, ha durata di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
6. che, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'impianto IPPC, al momento della cessazione definitiva delle attività;
7. che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto;

EVIDENZIA

1. che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
2. che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
3. che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
4. che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
5. che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
6. che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Leini, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4 e alla SMA Torino.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 20 luglio 2010

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA	9
ATTIVITA' IPPC	9
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	9
2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO	10
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA	10
3.1. LIMITI DI EMISSIONE	10
3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	11
3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	11
3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO	12
QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA	14
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI	14
4. EMISSIONI NELLE ACQUE	16
4.1. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	16
TABELLA 4.1 – PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN RETE FOGNARIA	19
TABELLA 4.2 – PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE	20
4.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	21
4.3. BILANCIO IDRICO	22
4.4. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	22
5. GESTIONE DEI RIFIUTI	23
6. EMISSIONI SONORE	23
7. PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI	23
7.1. DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DI ESERCIZIO, LA PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	23

ALLEGATO A
1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO
Codice 4.1(a) – <i>Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici).</i>	78 t/giorno
Codice 4.1(b) – <i>Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base - idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi.</i>	

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Le principali fasi di lavorazione svolte nello stabilimento sono:

1. Produzione di tannini sintetici fenolsolfonici
2. Produzione di tannini sintetici naftalensolfonici
3. Produzione di miscele di tannini sintetici
4. Produzione di resine
 - Resine acriliche (processo automatizzato e processo manuale)
 - Resine stirolo-maleiche
 - Resine a base melammina e diciandiammide
5. Produzione di ausiliari
6. Produzione di oli solfatati
7. Produzione di oli solfitati
8. Produzione di miscele di oli
9. Produzione di polveri tramite essiccamento
10. Produzione di miscele di polveri

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Gli elementi e le valutazioni (*principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, procedure di registrazione e trattamento dei dati acquisiti, etc.*) per l'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte del Gestore e dell'A.R.P.A., laddove non diversamente indicato nel presente allegato, sono quelli della *Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al D.M.A. 31 Gennaio 2005*. Il Gestore dovrà effettuare gli autocontrolli delle emissioni con la cadenza periodica riportata nei quadri relativi a ciascuna matrice.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. **I valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - (a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - (b) informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione** degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato.
5. I sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nel Manuale di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno tre anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
6. Devono essere evitati gli **stoccaggi a cielo aperto** di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorigene o polverulente.

3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

7. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM.
12. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto previsto dal capitolo 2 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni) è necessario adottare i criteri per la determinazione di punti di misura e prelievo di cui al capitolo 5 del medesimo metodo.
13. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
14. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
15. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto

di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. I **campionamenti delle emissioni** (autocontrolli) devono essere effettuati dal Gestore con la cadenza riportata nel Capitolo *QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA* del presente allegato, durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti per la determinazione di tutti i parametri ivi riportati.
17. Il Gestore deve **far pervenire con almeno 15 giorni di anticipo** alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. la comunicazione con le **date in cui intende effettuare gli autocontrolli** delle emissioni in atmosfera.
18. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 Aprile**, alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Leini una relazione con i risultati degli auto-controlli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
19. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la **presentazione dei relativi risultati** devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Con la relazione di autocontrollo devono essere forniti **tutti** i dati indicati al cap. 4 del Manuale UNICHIM n. 158/1988 e specificata la metodologia analitica adottata.
20. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
21. I **metodi analitici** per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

Inquinante	Norme			
	Metodi UNICHIM/NIOSH	UNI	CEN	ISO
Carbonio Organico Totale (metodo automatico)		UNI EN 12619 + UNI EN 13526 (sostituiscono la <u>UNI</u> <u>10391</u>)	EN 12619 EN 13526	
Polveri (metodo manuale gravimetrico)		UNI EN 13284-1 (sostituisce <u>UNI</u> <u>10263</u> che sostituiva i M.U. 402 e 494)	EN 13284-1	ISO 9096:2003
Velocità e portata		UNI 10169 (sostituisce i 2 M.U., revisione pubblicata nel 2001)	W.I. 00264061- 62	ISO 14164 (metodo automatico) ISO 10780

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI xxx = Norma nazionale

CEN: Comitato Europeo di Normazione

EN xxx: Norma europea

prEN xxx: progetto di norma EN in approvazione

W.I. xxx: Work Item CEN (doc. allo studio presso il comitato europeo)

ISO: Organizzazione Internazionale di Normazione

ISO xxx: Norma internazionale

ISO/CD xxx: Committee Draft ISO (doc. allo studio presso il comitato internazionale)

ISO/FDIS xxx: Final Draft International Standard (progetto di norma ISO in approvazione)

UNICHIM: Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica - Ente federato all'UNI

M.U. xxx: Metodo Unichim

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
1	Essiccazione	Impianto di essiccazione Niro	7000	Polveri totali	10	0,07	Ciclone + lavatore venturi ad acqua + torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
				SOT	50	0,35		
				Fenolo + Formaldeide	10	0,07		
2	Essiccazione	Impianto di essiccazione Vomm	10000	Polveri totali	10	0,10	Ciclone + lavatore venturi ad acqua + torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
				SOT	50	0,50		
				Fenolo + Formaldeide	10	0,10		
4	Miscelazione e Confezionamento	Miscelazione e Confezionamento	10000	Polveri totali	10	0,10	torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
5	Produzione tannini, resine, ausiliari	Captazione reattori, serbatoi e confezionamento	5000	Polveri totali	10	0,05	torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
				SOT	50	0,25		
				Fenolo + Formaldeide	10	0,05		

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
6	Produzione tannini, resine, ausiliari	Captazione reattori, serbatoi e confezionamento	5000	Polveri totali	10	0,05	torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
				SOT	50	0,25		
				Fenolo + Formaldeide	10	0,05		
7	Produzione oli, resine, ausiliari	Captazione reattori, serbatoi e confezionamento	5000	Polveri totali	10	0,05	torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
				SOT	50	0,25		
8	Produzione oli, resine, ausiliari	Captazione reattori, serbatoi e confezionamento	5000	Polveri totali	10	0,05	torre di lavaggio a riempimento a soluzione di soda caustica	ANNUALE
				SOT	50	0,25		
10	Centrale termica	Generatore di vapore a metano	<i>Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lettera c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</i>					
11	Centrale termica	Generatore di vapore a metano	<i>Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lettera c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</i>					
13	Centrale termica	Generatore olio diatermico a metano	<i>Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lettera c del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</i>					

4. EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi delle acque reflue sono così gestiti:

- scarico acque reflue industriali in fognatura nera SMAT;
- scarico (TO1723015) acque meteoriche e di raffreddamento in acque superficiali (rio Borronne);
- scarico acque reflue domestiche in fognatura SMAT.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

4.1. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale dei reflui industriali** (cod. TO1723015) **in acque superficiali** (Rio Borronne) previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale in rete fognaria** previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione dei seguenti per i quali è fissato il relativo limite:

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura
COD	≤ 20000	mg/l
BOD ₅	≤ 16000	mg/l

3. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e successive modificazioni, dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., in particolare:
 - a. deve assicurare la presenza nell'insediamento di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
 - b. deve consentire il **controllo del sistema** sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - c. non devono essere **modificate le condizioni** che danno luogo alla formazione

- degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- d. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
4. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
 5. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
 6. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
 7. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), entro **30 giorni** a mezzo Raccomandata A.R., di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
 8. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) e all'A.R.P.A., qualunque arresto totale e/o parziale dell'impianto di trattamento e la messa a regime del medesimo nonché irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali. In tali eventualità, Il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
 9. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che **non rispettino i limiti previsti** dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti, ove consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino.
 10. Il Gestore deve eseguire il **monitoraggio e controllo** delle emissioni negli scarichi

secondo le indicazioni riportate nelle **Tabelle 4.1 e 4.2**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06.

11. Il Gestore deve misurare in continuo nello scarico delle acque di raffreddamento nel rio Borrone i parametri **temperatura, pH e conducibilità**. Gli strumenti di misura devono essere collegati ad un sistema di allarme visivo e sonoro che permetta di intervenire tempestivamente in caso di valori anomali. Il Gestore deve prevedere almeno **un controllo annuale di buon funzionamento** dei misuratori con annotazione su apposito registro.
12. Il Gestore deve **conservare i risultati** di monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

Tabella 4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	---	μS/cm	Annuale
pH	5,5-9,5	---	
BOD ₅ (come O ₂)	≤16000 ⁽¹⁾	mg/l	
COD (come O ₂)	≤20000 ⁽¹⁾	mg/l	
Cadmio	≤0,02	mg/l	
Cromo totale	≤4	mg/l	
Cromo VI	≤0,20	mg/l	
Ferro	≤4	mg/l	
Nichel	≤4	mg/l	
Piombo	≤0,3	mg/l	
Rame	≤0,4	mg/l	
Zinco	≤1,0	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	≤2	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤30	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤0,6	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	≤40	mg/l	
Idrocarburi totali	≤10	mg/l	
Fenoli	≤1	mg/l	
Aldeidi	≤2	mg/l	

⁽¹⁾: Valore Limite in deroga.

Tabella 4.2 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	---	μS/cm	Annuale
pH	5,5-9,5	---	
BOD ₅ (come O ₂)	≤40	mg/l	
COD (come O ₂)	≤160	mg/l	
Cadmio	≤0,02	mg/l	
Cromo totale	≤2	mg/l	
Cromo VI	≤0,2	mg/l	
Ferro	≤2	mg/l	
Nichel	≤2	mg/l	
Piombo	≤0,2	mg/l	
Rame	≤0,1	mg/l	
Zinco	≤0,5	mg/l	
Solfiti (come SO ₃)	≤1	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤1000	mg/l	
Cloruri	≤1200	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤15	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤0,6	mg/l	
Grassi e olii animali/vegetali	≤20	mg/l	
Idrocarburi totali	≤5	mg/l	
Fenoli	≤0,5	mg/l	
Aldeidi	≤1	mg/l	
Saggio di tossicità acuta	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale		

4.2. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

13. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato in data 21 dicembre 2009 (prot. n. 1013947) ed integrato in data 25 marzo 2010 (prot. n. 243586). Le acque meteoriche raccolte in tutti i bacini di contenimento dei serbatoi all'aperto presenti in stabilimento dovranno essere gestite con le medesime modalità indicate per quelle raccolte nell'area denominata "D" nel citato Piano di prevenzione.
14. **entro 6 mesi** dalla data di emanazione del presente provvedimento, il Gestore deve inviare alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) una relazione contenente:
1. uno **studio di fattibilità** sulla quantificazione dei vari utilizzi dell'acqua all'interno dello stabilimento e dei reflui scaricati; tale studio deve prevedere il posizionamento di appositi misuratori volumetrici oppure l'utilizzo di sistemi alternativi di misura, calcolo o stima con idoneo gradi di affidabilità. Lo studio deve almeno prevedere la quantificazione dei seguenti flussi:
 - acque prelevate dal pozzo;
 - acque reflue di raffreddamento scaricate in acque superficiali (al netto delle acque meteoriche);
 - acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura (al netto delle acque meteoriche).
 2. il **cronoprogramma** relativo all'installazione e messa in opera dei misuratori;
 3. una valutazione tecnico/economica sul **collegamento diretto tramite canalizzazione** dei bacini di contenimento dei serbatoi e della vasca presente nell'area carico/scarico autocisterne alla fognatura pubblica;
 4. eventuali **soluzioni alternative** al precedente collegamento diretto, che permettano la contabilizzazione delle acque meteoriche raccolte nei citati bacini.
15. Il Gestore deve dare attuazione al cronoprogramma di cui al precedente punto 14.2, avviando le misure **entro il 31 dicembre 2011**.
16. Sulla base di un anno di dette misure, e **non oltre il 30 giugno 2013**, il Gestore deve inviare alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) uno studio che, partendo dalle informazioni raccolte durante l'anno di misure, preveda interventi volti a ridurre i consumi idrici dello stabilimento, anche attraverso l'installazione di sistemi di ricircolo. Gli interventi contenuti nello studio dovranno essere attuati **entro la data di presentazione dell'istanza di rinnovo** della presente Autorizzazione.
17. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne** possa compromettere, a causa delle acque

meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque raccolte dalla rete fognaria.

18. Il Gestore deve indicare in apposito registro, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate le **operazioni di pulizia delle superfici scolanti**, gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.
19. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

4.3. BILANCIO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico, nello stabilimento è presente un allacciamento all'acquedotto per utilizzo igienico-sanitario e un pozzo per utilizzo industriale.

20. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua:
- prelevata dal punto di allacciamento all'acquedotto;
 - prelevata dal pozzo;
 - scaricata attraverso lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - scaricata attraverso lo scarico di acque reflue di raffreddamento in corpo idrico superficiale (**entro il 31 dicembre 2011** - si veda il precedente punto 15);
21. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate installati per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

4.4. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

22. Il Gestore deve comunicare, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) la data prevista per il prelievo del campione di acqua scaricata in rete fognaria.
23. E' obbligo del Gestore trasmettere **entro il 31 marzo di ogni anno** alla Provincia di Torino, al Comune di Leinì, all'A.R.P.A. Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.) una relazione relativa all'anno solare precedente in cui vengano riportate le seguenti informazioni:
- i **risultati degli autocontrolli**, previsti nel Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura (Tabella 4.1) e in acque superficiali (Tabella 4.2), effettuati sugli scarichi finali, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i **volumi** di acqua misurati nei punti specificati al precedente punto 20.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di **Leinì** ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 17 del 26 aprile 2007. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/97.

7. PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI

Lo stabilimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

7.1. DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DI ESERCIZIO, LA PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. il Gestore deve, **entro il 30 aprile 2011 e contestualmente all'invio del report ambientale**, produrre una relazione che illustri le procedure implementate nei riguardi di:
 - a. **separazione dell'inibitore durante lo stoccaggio dell'acido acrilico**: devono essere valutate le procedure necessarie per evitare incidenti legati a tale possibilità, tra cui la possibilità di prevedere in azienda la presenza di una scorta di inibitore e il controllo del contenuto di inibitore nella materia prima in ingresso;
 - b. **esplosione di polveri negli impianti di essiccazione e miscelazione polveri**: tra le procedure, devono essere valutate anche la verifica periodica della messa a terra, il mantenimento della velocità periferica delle pale sotto i 10 m/s, il mantenimento di un efficace sistema di controllo della temperatura in camera di essiccazione e l'uso di big-bags antistatici.

E' facoltà del Gestore indicare soluzioni alternative a quelle indicate che permettano il medesimo grado di sicurezza.

2. Sui serbatoi di volume superiore a 10 m³ contenenti sostanze o loro soluzioni, con tensione di vapore pari o superiore ad 1 kPa (tra cui i serbatoi S019, S020 e S021 contenenti acido solforico o soda caustica), non collettate al sistema di trattamento sfiati, deve essere effettuato il **collettamento al sistema di trattamento dei vapori** o, in alternativa, deve essere installata una valvola di respirazione tarata al più alto valore di pressione compatibile con le caratteristiche del serbatoio **entro il 30 giugno 2011**.
3. Per le medesime sostanze di cui al punto 2, le operazioni di carico e scarico autobotte dovranno avvenire **a ciclo chiuso con recupero dei vapori** se non vi è il collettamento delle emissioni al trattamento **entro il 30 giugno 2011**.
4. I serbatoi situati all'aperto contenenti sostanze pericolose o loro soluzioni, con tensione di vapore pari o superiore a 1kPa, devono essere **pitturati di colore chiaro entro il 30 giugno 2011**.
5. Sui serbatoi di volume superiore a 10 m³ contenenti sostanze classificate tossiche (T, T+), cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente o infiammabili (F, F+), deve essere presente **entro il 30 giugno 2011 un sistema di allarme di alto o altissimo livello**, visionabile in campo e a quadro, a evitare sovrariempimenti. Di norma l'intervento dell'allarme deve azionare un sistema di blocco automatico della valvola o pompa di alimentazione del serbatoio stesso, salvo che ciò sia impedito da motivate ragioni tecniche.
6. I serbatoi di volume superiore a 10 m³ contenenti sostanze - o loro soluzioni acquose - classificate tossiche (T, T+), cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente, corrosive o infiammabili (F, F+) devono essere provvisti, **entro il 30 giugno 2011, di bacini di contenimento** aventi capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% (ivi considerando eventualmente i bacini limitrofi qualora siano in comunicazione e possano quindi funzionare da bacino di riserva) ed altezza comunque non inferiore a 0,5 m. Può non essere previsto il bacino se il serbatoio è del tipo a doppia parete e doppio fondo con monitoraggio dell'intercapedine.
7. Ove le sostanze siano approvvigionate o escano dal sito tramite autobotte, le aree di carico e scarico delle sostanze classificate tossiche, infiammabili, corrosive, o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o pericolose per l'ambiente, devono essere **dotate, entro il 30 giugno 2011, di pavimentazione impermeabile e protette da cordolo o griglia** che garantisca, anche mediante le necessarie pendenze, il contenimento degli sversamenti.
8. le sostanze classificate pericolose per l'ambiente devono essere stoccate su aree cementate **entro il 31 dicembre 2010**.
9. le aree di stoccaggio delle materie prime, intermedi o prodotti finiti in fusti o simili

- devono essere **entro il 31 dicembre 2010** opportunamente delimitate da segnaletica in modo che risultino facilmente individuabili e separate dalle zone di passaggio dei mezzi.
10. Per limitare le emissioni diffuse, sui componenti del *piping* contenenti sostanze classificate tossiche o cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione, il gestore deve adottare nel progetto particolareggiato criteri che prevedano la **minimizzazione dei giunti flangiati**, nonché l'adozione di valvole, pompe e compressori ad alta integrità con particolare riferimento alla tenuta, individuati nelle BAT 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 e 5.2.2.4. del BRef comunitario "Emissions from storage".
 11. **Lo stoccaggio di fusti o sostanze solide** deve avvenire applicando la separazione di sostanze tra loro incompatibili, la previsione di idonee distanze da sorgenti di ignizione e il contenimento di sversamenti accidentali adeguatamente dimensionato. Quanto sopra fa riferimento alle BAT 5.1.2. del BRef comunitario "Emissions from storage".
 12. Devono essere previste, nell'ambito del Sistema di Gestione, **procedure di registrazione degli eventuali incidenti e dei quasi incidenti**, di segnalazione dei guasti e delle anomalie e di registrazione degli interventi effettuati, di aggiornamento dei P&I e delle planimetrie alla realtà attuale dell'impianto, e i piani e procedure di manutenzione dell'impianto con particolare riferimento alle apparecchiature critiche per la sicurezza e ai permessi di lavoro. Le schede di sicurezza delle sostanze presenti in impianto dovranno essere a disposizione degli enti di controllo ed aggiornate all'ultimo adeguamento della normativa in materia di classificazione delle sostanze pericolose ed alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 1907/2006 (REACH). Il **piano di emergenza interno** dello stabilimento è oggetto di periodico aggiornamento, compresa l'armonizzazione rispetto alle procedure previste dal Piano di Emergenza Esterno che sarà approvato dall'autorità competente.